

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1643

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GASPAROTTO, PETROCELLI, POTÌ, FOLENA, DALLA CHIESA
CURTI, INGRAO, LETTIERI, OLIVERIO, LORENZETTI PA-
SQUALE, STANISCIA, MELILLA, MARRI, MOMBELLI, BORDON,
PAPPALARDO, FORLEO, GRILLI, PERINEI**

Riordino degli istituti di vigilanza privata
e nuove attribuzioni delle guardie giurate

Presentata il 30 settembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento si è già occupato fin dalla VIII legislatura del riordino delle Forze di polizia generalmente intese (Polizia di Stato, vigili urbani, Polizia penitenziaria, eccetera) tralasciando di esaminare le proposte di legge relative al riordino degli istituti di vigilanza e alla condizione giuridica delle guardie giurate, presentate dagli onorevoli Cerquetti ed altri e Aniasi ed altri.

Ora è tornata di maggiore attualità la necessità di disciplinare questo fenomeno sociale-organizzativo, che è passato dalla semplice tutela dei beni di alcuni privati facoltosi nella società pre-industriale ad un vero e proprio « esercito » che, per diffusione sul territorio, per numero di

addetti, per disponibilità di armamento e di strumentazioni moderne di ogni tipo, è non solo in grado di presidiare giorno e notte impianti produttivi privati, ma da decenni assicura servizi di sicurezza presso enti statali, parastatali, regionali, provinciali, comunali e di interesse pubblico in generale. Si tratta di vere e proprie forze di polizia privata ausiliaria i cui fini concordano e concorrono sempre di più al raggiungimento della sicurezza collettiva e alla regressione della criminalità.

A fronte di tale nuova situazione l'attuale legislazione è del tutto inadeguata, frammentaria e contraddittoria; basti ricordare che la materia è ancora prevalen-

temente disciplinata dagli articoli 133 e seguenti del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dagli articoli 249 e seguenti del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dal regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508 (relativo alle guardie particolari giurate), e dal regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526 (relativo agli istituti di vigilanza privata).

Come si vede, è necessaria una moderna e radicale riforma della materia, sia per mettere ordine nella prassi amministrativa-autorizzativa, sia per ridefinire lo *status* giuridico del personale interessato, ma anche per fronteggiare la criminalità organizzata nelle aree a rischio, nelle concentrazioni urbane e nelle aree ad alta industrializzazione ed espansione economico-finanziaria, al fine di garantire, oltre la tutela del patrimonio privato e pubblico, la sicurezza dei cittadini, come dimostra la recente strage di via D'Amelio a Palermo nella quale ha trovato la morte il giudice Paolo Borsellino. È stata proprio

quest'ultima emergenza ad evidenziare la necessità di attribuire alle guardie giurate, nell'esercizio delle loro funzioni e in forma subordinata, le funzioni di pubblico ufficiale e di polizia giudiziaria, con i relativi poteri ed obblighi.

Onorevoli colleghi! Nasce da queste premesse l'inderogabile urgenza di approvare una nuova ed organica disciplina della materia.

Vi chiediamo perciò di sostenere la presente proposta di legge, alla quale si possono eventualmente apportare emendamenti migliorativi in sede di esame, in quanto si intende porre subito all'attenzione del Parlamento, per richiesta anche delle associazioni delle guardie giurate, un complesso di articoli che concernono le attribuzioni delle guardie giurate, i requisiti per la loro nomina, le modalità della revoca, i criteri e le procedure per i programmi di formazione, la natura giuridica del servizio, le possibili forme di collaborazione con la Polizia di Stato, la validità dei contratti di lavoro, l'istituzione di un fondo sociale, le norme antimonopolio per gli istituti di vigilanza, eccetera, fermo restando che per le norme di dettaglio si rinvia ai regolamenti di attuazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Attribuzioni).

1. Le guardie particolari giurate, i graduati, i sottufficiali e gli ufficiali appartenenti ai Corpi di vigilanza sono, a tutti gli effetti di legge, considerati pubblici ufficiali.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 competono qualifica ed attribuzione propria dei pubblici ufficiali come determinate dalle leggi vigenti in materia.

3. La qualifica di pubblico ufficiale è operante solo nel corso dello svolgimento del servizio, sia esso prestato presso un obiettivo fisso o presso diversi obiettivi da controllare o da raggiungere spostandosi a bordo di automezzi, motomezzi, mezzi speciali del Corpo cui appartengono gli operatori, comprendendo tutti i percorsi effettuati negli orari di servizio.

4. La qualifica di pubblici ufficiali è operante ad ogni effetto di legge per ogni atto compiuto dai soggetti di cui al comma 1, riguardante l'ufficio proprio o il servizio espletato.

ART. 2.

(Requisiti).

1. Il decreto di nomina e il porto d'armi non possono essere concessi a chi abbia subito condanne per delitto, anche se non passate in giudicato.

ART. 3.

(Revoca e licenziamento).

1. In caso di revoca del decreto di nomina e del porto d'armi ed in caso di

licenziamento od espulsione delle guardie in servizio, i questori ordinano che le armi detenute per motivi di servizio e per legittima difesa dalle guardie stesse, siano riconsegnate al Corpo di appartenenza.

ART. 4.

(Programmi di formazione).

1. Il Ministero dell'interno fornisce ai questori ed ai prefetti della Repubblica un completo programma di studi valevole per la preparazione degli aspiranti a guardia particolare giurata.

2. Il programma di cui al comma 1 deve comprendere tutte le conoscenze giuridiche rilevanti, nonché le altre parti normative, tecniche e disciplinari riguardanti l'espletamento del servizio, con particolari riferimenti agli aspetti tecnici, tecnologici e di pronto intervento.

3. Il Ministero dell'interno, per la formulazione dei programmi, può avvalersi della collaborazione di una commissione di esperti per la sicurezza formata anche da membri appartenenti agli istituti di vigilanza.

4. I programmi ministeriali hanno valore di testo ufficiale per la preparazione degli aspiranti e devono essere obbligatoriamente recepiti da tutti gli istituti di vigilanza autorizzati sul territorio nazionale, per essere applicati integralmente durante i corsi di formazione per i nuovi aspiranti.

ART. 5.

(Svolgimento dei corsi di formazione).

1. Ai fini della preparazione degli aspiranti devono essere seguiti i seguenti criteri:

a) i corsi di formazione non possono avere durata inferiore a sei mesi;

b) non possono essere avviati ai corsi di formazione gli aspiranti che non siano risultati idonei alle preventive selezioni psico-attitudinali o che non siano stati

preventivamente e sufficientemente istruiti, almeno per la durata di due mesi, in palestre di arti marziali per l'apprendimento delle tecniche di difesa e attacco;

c) compete agli istituti la preventiva selezione degli aspiranti, sia sotto il profilo fisico che psichico, nonché mediante *test* ed elaborati per le ulteriori valutazioni, fermi restando i controlli, anche in questa fase, dei questori o funzionari di Polizia a ciò delegati;

d) al termine dei corsi di formazione, si procede per esami mediante elaborati scritti e prove orali.

2. Ciascun istituto forma una commissione così composta:

a) un ufficiale con funzione di presidente;

b) un sottufficiale;

c) un graduato;

d) due guardie, di cui uno con almeno tre anni di anzianità di servizio.

3. Un funzionario della questura soprintende ai lavori della commissione di cui al comma 2 e allo svolgimento degli esami.

4. La commissione è tenuta a verbalizzare l'esito degli esami ed i relativi verbali, in triplice copia, devono essere depositati presso le questure competenti per territorio entro venti giorni dalla fine degli esami.

5. È fatto divieto di insediare le commissioni d'esame in assenza del funzionario della questura.

ART. 6.

(Aggiornamento del personale in servizio).

1. È fatto obbligo agli istituti di vigilanza di riqualificare tutto il personale operativo dipendente mediante corsi accelerati della durata di tre mesi, per quattro ore giornaliere, retribuiti. Al termine dei corsi per ogni dipendente sono redatte

apposite note di valutazione con relativo punteggio.

ART. 7.

(Natura giuridica del servizio).

1. La natura giuridica degli istituti e dei corpi di vigilanza e dei loro agenti è quella di polizia ausiliaria di tipo privato.

2. Gli istituti di vigilanza sono disciplinati, per quanto attiene agli aspetti amministrativi, retributivi, previdenziali e assicurativi secondo le norme del diritto privato.

ART. 8.

(Forma di collaborazione con la Polizia di Stato).

1. Le guardie particolari giurate e gli istituti di vigilanza possono essere chiamati a concorrere, in forma gerarchicamente subordinata, per tutte le operazioni di polizia concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica, ivi compresa la lotta alla criminalità di stampo mafioso.

2. Nei casi di cui al comma 1, ferme restando per gli istituti e gli agenti da essi dipendenti le loro qualifiche ed attribuzioni, la veste di pubblico ufficiale, nonché quella di agenti di Polizia giudiziaria, è estesa agli operatori in servizio per tutta la durata della collaborazione. Ai fini economici, in tali evenienze, le guardie chiamate a concorrere alle operazioni di polizia godono del trattamento economico e normativo dovuto, a seconda del grado equiparato, agli agenti di Polizia, a spese del Ministero dell'interno.

ART. 9.

(Competenze particolari).

1. Le guardie particolari giurate, allorché procedono autonomamente, nell'ambito del servizio svolto o per ausilio alle forze dell'ordine dello Stato, com-

piono tutti gli atti inerenti al loro ufficio, compresi i verbali di arresto, che sottoscrivono, avvalendosi delle Forze di polizia di Stato.

ART. 10.

(Esenzione dall'IVA).

1. Qualora i Corpi di vigilanza assolvano funzioni di polizia ausiliaria nell'interesse della comunità, le relative prestazioni svolte non sono assoggettabili all'imposta sul valore aggiunto.

ART. 11.

(Uniformi ed equipaggiamenti).

1. È istituita un'apposita commissione formata da personale degli istituti di vigilanza e da funzionari del Ministero dell'interno, per determinare gli equipaggiamenti, il vestiario, i mezzi di protezione, l'armamento, nonché i mezzi di collegamento ed i supporti prescritti per i Corpi di vigilanza.

ART. 12.

(Promozioni, gradi, uniformi).

1. Ciascun Corpo di vigilanza è libero di adottare proprie uniformi purché approvate dai questori, sentito il parere del comando militare territoriale competente.

2. I Corpi di vigilanza adottano i seguenti gradi: caporale, caporal maggiore, sergente, sergente maggiore, maresciallo in prima, in seconda e in terza, sottotenente, tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, colonnello, come previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

3. I segni distintivi del grado, sono approvati dai questori, sentito il parere dei comandi militari territoriali.

4. I criteri per l'attribuzione dei gradi e le relative carriere sono stabiliti nel regolamento di esecuzione della presente legge, da adottare con decreto del Mini-

stro dell'interno, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 13.

(Deroga allo Statuto dei lavoratori).

1. Le guardie particolari giurate ed i Corpi di vigilanza sono sottratti agli obblighi e agli adempimenti previsti dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, allorquando sono chiamati a collaborare con le forze dell'ordine in operazioni di polizia.

ART. 14.

(Contratti di lavoro).

1. Le contrattazioni collettive nazionali e provinciali avvengono in ordine alle prescrizioni del regolamento di esecuzione della presente legge, presso il Ministero dell'interno per quella nazionale e presso le rispettive prefetture per quelle provinciali.

ART. 15.

(Scelta dell'organico del personale).

1. I Corpi di vigilanza sono esentati totalmente dagli obblighi conseguenti alle norme sul collocamento obbligatorio per quanto riguarda l'organico operativo, e assoggettati a tali obblighi per la parte di competenza dei ruoli amministrativi, in modo proporzionale al numero del solo personale amministrativo già dipendente da ogni singolo istituto.

ART. 16.

(Istituzione del fondo sociale).

1. È istituita, a carico dei rispettivi istituti di vigilanza, la Cassa soccorso per i casi particolari di bisogno in cui dovessero trovarsi le guardie a motivo del servizio svolto e per l'assistenza ai loro familiari, da effettuare nei modi e nelle forme

che saranno stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

ART. 17.

(Divieto di cumulo delle licenze).

1. È fatto divieto agli istituti di assumere interconnessioni con altri istituti, di formare monopoli sotto apparenti diverse denominazioni, di operare comunque in maniera societaria occulta.

2. La limitazione provinciale delle licenze può essere estesa ad altre province, ove risulti nel pubblico interesse e comunque ove figuri lo stesso istituto che ha chiesto l'estensione responsabile dell'organizzazione e dei servizi nelle altre province concesse.

ART. 18.

(Norma transitoria).

1. Sono aboliti i consorzi e le organizzazioni in proprio dei servizi di sicurezza previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le competenze in materia di servizi di sicurezza sono demandate esclusivamente alle forze dell'ordine dello Stato ed agli istituti di vigilanza quale polizia ausiliaria delle forze di polizia dello Stato.

2. A decorrere dal novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di cui al comma 1 devono essere sciolti e gli agenti ad essi appartenenti seguono i corsi di aggiornamento di cui all'articolo 6, al fine di essere collocati in servizio, per mezzo di ordinanze prefettizie, negli istituti di vigilanza.